ALLEGATO A

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA SOCIETÀDELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST, AI SENSI DELL'ART. 71 NOVIES L.R. 40/2005 E SS.MM. II.

Il giorno xx (xxxxxxxx) del mese di dicembre dell'anno 2024
tra
Francesco Pignotti, nato a (FI) il xx/xx/xxxx residente a in Via n.
(C.F), il quale interviene e agisce in rappresentanza della Società della Salute Fiorentina
Sud Est nella sua qualità di Presidente
e
Simone Naldoni, nato a (FI) il xx/xx/xxxx e residente a(FI)in Vian.
(C.F), nominato Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est con Decreto n. 2 del
xx/12/2024, adottato su proposta della Giunta Esecutiva (deliberazione n. 16 del 27/09/2024) e d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale, di cui alla nota del 08/11/2024 prot. n. 793/2024 ai sensi dell'articolo 71 novies
legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 e ss.mm.ii.
Si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Esclusività ed incompatibilità

- 1. Il dott. Simone Naldoni si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo, le funzioni di Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est previste dall'art.71 novies, comma 5, della legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 e di Direttore di Zona ai sensi dell'art. 64 comma 1 L.R. 24 febbraio 2005 n. 40.
- 2. Oltre alle incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013 e dal Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 il presente incarico è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro instaurato a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche di mera consulenza, nei confronti di associazioni, cooperative, ETS, fondazioni presenti sul territorio dell'Azienda USL Toscana Centro. Sono altresì incompatibili eventuali incarichi conferiti da ogni altro soggetto, pubblico o privato, che possono costituire conflitto d'interesse con l'incarico di Direttore della Società della Salute.

Art. 2 - Obiettivi

1. Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli atti costitutivi della Società della Salute, il Direttore si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli individuati annualmente dalla Giunta Esecutiva della Società della Salute con propria deliberazione, i quali comprendono anche gli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni di responsabile di zona come definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro.

Il Direttore è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3 – Trattamento economico

- 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, la Società della Salute corrisponde al Direttore un compenso annuo omnicomprensivo di euro 103.033,15, al lordo di oneri e ritenute di legge, determinato, ai sensi dell'art. 71 novies, comma 4, della legge regionale n 40/2005, nella misura del settanta per cento del trattamento economico del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro. Al compenso così determinato, per effetto di quanto disposto dall'art. 123 della legge regionale n. 66/2011 e dall'art. 49 della legge regionale n. 77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro annui, e, pertanto, lo stesso è rideterminato in euro 101.729,84, al lordo di oneri e ritenute di legge.
- 2. Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Direttore nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; la Società della Salute provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute.
- 3. Il trattamento economico è integrato della somma di euro 3.615,19, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.
- 4. Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, ri.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizioni.

Art. 4 – Durata dell'incarico

- 1. L'incarico ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dal 01/01/2025, con scadenza al 31/12/2029.
- 2. Il presente contratto disciplina l'incarico conferito nel rispetto di quanto disposto dall'art 71 *novies*, comma 3-bis, della l.r. 40/2005, ove si prevede che non è consentita la nomina a Direttore della Società della Salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima Società della Salute e che la durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.

Art. 5 – Verifica e raggiungimento degli obiettivi

- 1. Il Direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con la Giunta Esecutiva della Società della Salute per la gestione di bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo, nonché mediante controlli trimestrali in corso d'esercizio.
- 2. Annualmente, la giunta esecutiva della SdS effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi fissati con propria deliberazione.
- 3. All'atto del conferimento dell'incarico il Direttore presenta una dichiarazione ai sensi dell'art. 20 D. lgsl 39/2013

sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste nel medesimo D.lgs. e tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico di Direttore.

Art. 6 - Risoluzione del contratto e recesso

- 1. Il Presidente della Società della Salute risolve il contratto con il Direttore della Società della Salute in caso di inconferibilità dell'incarico, qualora accertata ex post, o qualora sopravvengano:
 - a) alcuno dei fatti previsti dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502;
 - b) mancata rimozione delle cause di incompatibilità;
 - c) gravi motivi;
 - d) violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
- 2. È considerato grave motivo il mancato rispetto del budget negoziato annualmente con la Giunta Esecutiva della Società della Salute per la gestione di bilancio ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente contratto.
- 3. In tutti i casi sopra menzionati il contratto è risolto e nulla è dovuto al Direttore.
- 4. Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza.
- 5. In caso di recesso, si applica la disciplina prevista dall'art. 2237 del Codice Civile sia per la Società della Salute (secondo il regime previsto per il cliente), sia per il Direttore (secondo il regime previsto per il prestatore d'opera).
- 6. Mediante la sottoscrizione del presente contratto, il Direttore si obbliga ad osservare nelle ipotesi di recesso un termine di preavviso di almeno 60 giorni, salvi i casi di risoluzione consensuale. Il mancato rispetto del suddetto termine di preavviso comporta un'indennità nei confronti della Società della Salute equivalente a n. 2 quote mensili del trattamento economico corrisposto.

Art. 7 – Procedimenti penali

- 1. Ove il Direttore sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, la Società della Salute assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il Direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale. L'assunzione degli oneri legali da parte dell'Ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 con riferimento ai parametri medi.
- 2. In caso di condanna del Direttore con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società della Salute ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 8 – Disposizioni transitorie

- 1. Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dalla normativa regionale si applicano le norme del titolo secondo del libro quinto del codice civile.
- 2. Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali che dovessero successivamente

disciplinare la materia.

Art. 9 – Foro competente

1. Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'app1icazione del presente contratto il foro competente è quello de1 tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società della salute.

Art. 10 – Registrazione del contratto

1. Il presente contratto, esente da bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Bagno a Ripoli, __/12/2024

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE NOMINATO

Francesco Pignotti Simone Naldoni

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Simone Naldoni, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2º comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 8.

IL DIRETTORE NOMINATO

Simone Naldoni